



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 315/18/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ BRAVO PRODUZIONI
TELEVISIVE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
IN AMBITO LOCALE “ODEON 24”) PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,
COMMA 26 DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 545
CONVERTITO CON LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 650 E 5-TER, COMMI 2
LETT. A) E B) E 4, DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE N° 5 ANNO 2018 / N° PROC. /18 DEL COMITATO
REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI LAZIO)
(FASC. 43/18/ZD-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 12 luglio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10 recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante “*Nuovo Statuto della Regione Lazio*”;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13, recante “*Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l'Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CORECOM Lazio;

VISTA la Convenzione del 16 dicembre 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” che delega al CORECOM Lazio l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni 173/15/CSP 3 in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

La Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l’Editoria, con la relazione acquisita al prot. n. 0029864 del 5 aprile 2018 di questa Autorità, ha segnalato la violazione degli artt. 5-ter, commi 2, lett. a) e b) e 4, delibera n. 538/01/CSP e 1, comma 26 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545 convertito con legge 23 dicembre 1996 n. 650 nel corso della trasmissione della programmazione televisiva, dal giorno 11 al giorno 17 dicembre 2017, da parte della società Bravo Produzioni Televisive S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Odeon 24*”.

Questa Autorità, una volta riscontrato l’ambito locale della diffusione della programmazione televisiva sul servizio di media audiovisivo Odeon 24 e, al contempo, l’ubicazione della sede legale della società Bravo Produzioni Televisive S.r.l. in Roma, alla via di San Tommaso d’Aquino n. 83, ha trasmesso, con nota prot. n. 0031420 del 12 aprile 2018, al Comitato regionale per le comunicazioni Lazio la succitata relazione della Guardia di Finanza e i relativi allegati per ogni seguito di competenza.

Successivamente, con atto del predetto Comitato regionale per le comunicazioni è stata accertata e contestata - cont. n. 5 ANNO/2018 - in data 20 aprile 2018 nonché notificata in pari data alla società Bravo Produzioni Televisive S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Odeon 24*” la violazione degli artt. 5-ter, commi 1, 2, 3 e 4, delibera n. 538/01/CSP e 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545 convertito con legge 23 dicembre 1996 n. 650 nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 11 al giorno 17 dicembre 2017; in particolare, a titolo esemplificativo, il predetto Organismo regionale ha accertato e contestato che “*nel programma “Veronica” in onda l’11/12/2017 dalle ore 8:31:52 alle ore 8:59:54 la conduttrice consiglia un ambo (47 e 87) sulla ruota di Roma per il quale viene chiamato in causa San Giovanni Rotondo accostando i numeri dell’ambo citato al beato; - nel*

programma “100%Lotto” in onda il 13/12/2017 alle ore 14:30:44 fino alle ore 15:00:05 le conduttrici propongono delle combinazioni che utilizzano tra l’altro argomentazioni che hanno riferimento alla ricorrenza della festività di Santa Lucia (13/12), mostrando altresì una donna che racconta di avere ogni anno in occasione di tale data un incontro con la Santa la quale consiglia 4 numeri da giocare e consegnare a tutti; - nel programma “Romeo Torti in diretta” del 13/12/2017, alle ore 11:58:07, sono state rilevate le seguenti indicazioni in sovrimpressione: “Ranieri non sbaglia ora garantisce il terno a Roma con il 90”; nel programma “In diretta con Bruno” in onda il 13/12/2017 dalle ore 12:30:05, viene indicato il numero 90 come “terno certissimo” grazie ad un algoritmo (12:39:18) e poi viene mandata in onda la pubblicità alle ore 12:45:30 in cui lo stesso presentatore invita a digitare il numero 893 e in sovrainpressione compare la scritta “La mia dritta sicura per sbancare”: - nel programma “100% Lotto”, del 15/12/2017, ore 9:53:00 fino alle 9:53:15, il conduttore Marcello Bartalini invita la giocata del terno con il numero 76, precisando che un esperto amico di facebook, ieri ha vinto con il 90, 30, 20, e se prima faceva il magazziniere, si è licenziato e da 8 anni vive solo di lotto; nei medesimi programmi, con l’indicazione della scritta “pubblicità” (ad es. nelle puntate e negli orari sopra riportati) gli stessi conduttori esprimono al pubblico inviti ad avvalersi di portali multiservizi (numero 893 – tasto 3) a tariffazione specifica di € 2.44 da rete fissa e con la dicitura in sovrimpressione “Portale multiservizi da tutti i telefoni anche non abilitati”.

Il Comitato regionale per le comunicazioni Lazio, inoltre, ha accertato e contestato che nel corso della trasmissione “di un programma avente ad oggetto la propaganda di servizi di tipo interattivo audiotex, con numerazioni a tariffazione speciale 899 nelle giornate del 12/12 – 14/12 – 16/12 – 17/12, nella fascia oraria ricompresa tra le 23:00 e le 24:00 [...] è indicato in sovrimpressione il numero 0331-790300, reso disponibile per l’utente non abilitato all’utilizzo del numero 899 (anch’esso pubblicizzato), al quale, come segnalato dalla Guardia di Finanza, in risposta una sensuale voce femminile forniva le seguenti indicazioni “Ciao sei in linea con il telefono dell’amore, le nostre ragazze sono momentaneamente occupate, attendi in linea qualche istante, tra poco sarai collegato dal vivo”, e che, da sfondo alla citata promozione sono state mandate in onda immagini di donne vestite con indumenti intimi seducenti che si esibiscono con atteggiamenti sensuali ed ammiccanti”.

In conclusione, il Comitato regionale per le comunicazioni Lazio ha accertato e contestato nei confronti del citato fornitore del servizio di media audiovisivo Odeon 24 “la presunta violazione del combinato disposto previsto all’articolo 5-ter, comma 1, 2, 3 e 4 della delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso servizi relativi a televendite di lotto/cartomanzia in fascia oraria diurna (tra le ore 07:00:00 e le ore 23:00:00), per l’utilizzo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo nelle giornate e negli orari come indicati in premessa, per la trasmissione di pubblicità e telepromozioni relative a servizi concernenti pronostici per il gioco del lotto, con esagerazioni sui contenuti e sugli effetti dei medesimi servizi offerti e che presentano aspetti che sfruttano la credulità popolare” e la presunta violazione “della disposizione di cui alla legge 650/96, art. 1, comma 26, che vieta alle emittenti televisive e

radiofoniche locali e nazionali la propaganda di servizio di tipo interattivo audiotex (quali linea diretta, conversazione, messaggerie locali, chat line, one-to-one, hot line), nella fascia oraria di ascolto e visione compresa tra le ore 7:00:00 e le ore 24:00:00”.

2. Deduzioni della società

Il Comitato regionale per le comunicazioni Lazio ha comunicato a questa Autorità che la società sopra menzionata “*non ha fatto pervenire, entro i termini richiesti, alcuna memoria difensiva o richiesta di audizione*”;

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Lazio, con delibera n. DL/43/2018/CRL/COM del 31 maggio 2018, ha proposto a questa Autorità l’adozione di un provvedimento sanzionatorio.

La proposta del predetto Comitato regionale per le comunicazioni risulta, parzialmente, meritevole di accoglimento.

Con particolare riferimento alla contestazione dell’infrazione all’art. 5-ter, commi 1, 2, 3 e 4, delibera 538/01/CSP, dall’esame della documentazione versata in atti è emerso che la programmazione televisiva contestata non è da qualificarsi come televendita e, quindi, non concreta la violazione delle disposizioni regolamentari contenute nell’art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP.

In particolare, i programmi televisivi in esame non sono classificabili come televendita per insussistenza del requisito dell’“*offerta al pubblico*” attraverso il mezzo radiotelevisivo, ai sensi dell’art. 1336 c.c., che, in quanto tale, comporta la conclusione del contratto a seguito dell’accettazione da parte del telespettatore.

Infatti, nel caso di specie, da una più attenta analisi della fattispecie contestata, si ritiene che non sussistano gli elementi atti a individuare un’offerta al pubblico che, a norma del citato art. 1336 c.c., vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, ossia la causa (la compravendita del servizio), l’oggetto (il pronostico del lotto e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando. Nella vicenda contestata, l’eventuale formazione del contratto si svolge interamente su un canale telematico diverso da quello proprio del programma televisivo, la cui funzione è limitata alla promozione di un portale multiservizi, ossia alla presentazione verbale e visiva del predetto portale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, *lett. mm)* del d.lgs. 177/05, che tra i servizi forniti, include anche quelli relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto.

In altri termini, si è in presenza di una fattispecie complessa nella quale il telespettatore, al fine di fruire del servizio in esame, è tenuto a effettuare la selezione e la digitazione di un apposito tasto per prestare il proprio consenso a un’offerta che viene formulata soltanto nel corso della telefonata e non precedentemente nel corso della trasmissione, appunto, di messaggi promozionali.

Risulta, pertanto, confermata la violazione dell’art. 5-ter, commi 2, lett. a) e b) e 4 della delibera n. 538/01/CSP, in quanto nel corso della trasmissione delle suddette telepromozioni di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto si è ricorso da

parte dei vari conduttori a espressioni volte non solo a trarre in inganno il telespettatore mediante esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei beni o servizi offerti, ma anche a sfruttare la superstizione e la credulità, in particolare, delle categorie di telespettatori psicologicamente più vulnerabili.

Risulta, altresì, confermata, la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 1, comma 26 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545 convertito con legge 23 dicembre 1996 n. 650, per la trasmissione di propaganda di servizi di tipo interattivo *audiotex* e *videotex* (quali *“linea diretta”*, *“conversazione”*, *“messaggerie locali”*, *“chat line”*, *“one to one”*, *“hot line”*) in fascia di ascolto e di visione vietata *“con numerazioni non geografiche a tariffazione speciale 899”*.

RILEVATO che la competenza deliberativa in caso di violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 1, comma 26 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545 convertito con legge 23 dicembre 1996 n. 650 spetta al Consiglio dell'Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 6, *lett. c)*, nn. 9 e 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, mentre nell'ipotesi di violazione delle disposizioni regolamentari contenute nell'art. 5-*ter*, commi 2, *lett. a)* e *b)* e 4 della delibera n. 538/01/CSP spetta alla Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 6, *lett. b)*, nn. 5 e 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO che, nel procedimento sanzionatorio in esame, debba risultare prevalente la competenza a deliberare propria del Consiglio rispetto a quella della Commissione per i servizi e i prodotti anche in forza della riconosciuta competenza residuale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, *lett. c)*, n. 14, l. 249/97, in forza del quale è il Consiglio stesso che esercita tutte le funzioni dell'Autorità non espressamente attribuite alla Commissione per le infrastrutture e le reti e alla Commissione per i servizi e i prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 1, comma 26 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545 convertito con legge 23 dicembre 1996 n. 650, *“è vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali “linea diretta”, “conversazione”, “messaggerie locali”, “chat line”, “one to one” e “hot line”, nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 5-*ter*, commi 2, *lett. a)* e *b)* e 4 della delibera n. 538/01/CSP, le telepromozioni di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto non devono trarre in inganno il pubblico per mezzo di esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei beni o servizi offerti e devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili;

RILEVATO che per la violazione del disposto di cui all'art. 5-ter, commi 2, lett. a) e b) e 4 della delibera n. 538/01/CSP, è prevista, al termine del procedimento istruttorio, l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di gravità elevata, in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate nel corso di più giornate - dal giorno 11 al giorno 16 dicembre 2017 - di programmazione televisiva, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno di quei telespettatori, in particolare, più vulnerabili psicologicamente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società Bravo Produzioni Televisive S.r.l. è stata, già, sanzionata per la medesima violazione e per violazioni diverse (es. delibera 150/17/CSP del 17 luglio 2017, delibera 233/16/CSP del 6 dicembre 2016 e delibera 581/16/CONS del 1° dicembre 2016).

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società Bravo Produzioni Televisive S.r.l. che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio al 31 dicembre 2017 in perdita (fonte: Registro Imprese), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata.

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte telepromozioni di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare,

sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni regolamentari contestate nella misura di euro 6.198,00 (euro seimilacentonovantotto/00) corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sei giornate di programmazione televisiva (n. 6) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

RILEVATO che per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 26 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545 convertito con legge 23 dicembre 1996 n. 650 è prevista, al termine del procedimento istruttorio, l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,30 (duemilacinquecentottantadue/30) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera c) e 5, decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 2.582,30 (duemilacinquecentottantadue/30) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

B. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di gravità elevata, in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione della disposizione normativa sopra specificata nel corso di più giornate – 12, 14, 16 e 17 dicembre 2017 - di programmazione televisiva, incidenti su un rilevante bene giuridico, quale la tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei telespettatori.

E. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

F. Personalità dell'agente

La società Bravo Produzioni Televisive S.r.l. è stata, già, sanzionata per la medesima violazione e per violazioni diverse (es. delibera 150/17/CSP del 17 luglio 2017,

delibera 233/16/CSP del 6 dicembre 2016 e delibera 581/16/CONS del 1° dicembre 2016).

G. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società Bravo Produzioni Televisive S.r.l. che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio al 31 dicembre 2017 in perdita (fonte: Registro Imprese), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”*;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, infatti, ricorre il c.d. concorso formale di illeciti, in quanto la messa in onda, seppur frazionata nel tempo/ripetuta in un preciso arco temporale, della medesima propaganda di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex ha comportato in capo alla società Bravo Produzioni Televisive S.r.l. la commissione con una sola azione di più violazioni della medesima disposizione normativa sopra menzionata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione stessa previsto per la singola violazione più grave pari a euro 2.582,30 (duemilacinquecentottantadue/30) aumentata a due volte e mezzo pari a euro 6.455,75 (seimilaquattrocentocinquantasei/25) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società Bravo Produzioni Televisive S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *“Odeon 24”* - codice fiscale 04638240962 - - con sede legale in Roma (RM), via di San Tommaso d'Aquino, 83 di pagare la sanzione amministrativa di euro 12.653,75 (dodicimilaseicentocinquantatre/75) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione degli artt. 1, comma 26 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545 convertito con legge 23 dicembre 1996 n. 650 e *5-ter*, commi 2, lett. a) e b) e 4, delibera 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n.*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 12 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi